

**TARIFFE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 507 DEL 15.11.1993**

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ ORDINARIA e PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE AFFISSIONI DIRETTE, anche per conto altrui, di manifesti e simili

(Art 12; per 1 mq.)

- Annuale:

fino a mq 5,5	€	11,36		
da mq 5,5 a mq 8,5	€	11,36	+	5,68 (magg. 50%) = 17,04
oltre mq 8,5	€	11,36	+	8,27 (magg. 100%) = 22,72

- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione:

fino a mq 5,5	€	1,14
da mq 5,5 a mq 8,5	€	1,70
oltre mq 8,5	€	2,27

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante (art 14; per 1 mq.)

- Annuale € 33,05

- Non superiore a 3 mesi, per

ogni mese o frazione € 3,31

Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle tariffe indicate.

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI O PARETI RIFLETTENTI

(art 14; indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione)

- Per ciascun giorno o frazione € 2,07

- Tariffa giornaliera per periodi

superiori a 30 giorni € 1,04

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI

(Art 15- per 1 mq)

- Per ogni periodo di esposizione

di 15 giorni o frazione € 11,36

PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI

(Art 15)

- Per ogni giorno o frazione € 49,58

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI

(Art 15)

- Per ogni giorno o frazione € 24,79

PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE

(Art 15)

- Per ogni giorno o frazione € 2,07

PUBBLICITÀ SONORA

(Art 15)

- Per ogni giorno o frazione € 6,20

Ai fini di cui all'art 155 del codice civile, con gli autoveicoli, rimorchi e ciclomotori non è consentito effettuare pubblicità fonica.



PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

(Art 13; per 1 mq.) -- Annuale

- Interna	€	11,36
- Esterna:		
fino a mq 5,5	€	11,36
da mq 5,5 a mq 8,5	€	17,04
oltre mq 8,5	€	22,72

E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli.

PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTI PER SUO CONTO

(Art 13; per anno solare)

- Autoveicoli > q.li 30:		
senza rimorchio	€	74,37
con rimorchio	€	148,74
- Autoveicoli <q.li 30:		
senza rimorchio	€	49,58
con rimorchio	€	99,16
- Motoveicoli o veicoli non compresi nelle 2 precedenti categorie:		
senza rimorchio	€	24,79
con rimorchio	€	49,58

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art. 16)

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ESENZIONI DELL'IMPOSTA (art. 17)

1. Sono esenti dall'imposta:

- la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle pareti di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- a pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di

regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

1 – bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. (..... omissis).

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

